



Comune di Castelnovo ne' Monti

DELIBERAZIONE N. 14 DEL 18/02/2019

**VERBALE DI DELIBERAZIONE
DEL CONSIGLIO COMUNALE**

Sessione Ordinaria – Seduta Pubblica di Prima convocazione

**OGGETTO : IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU-IUC) - DETERMINAZIONE DELLE ALIQUOTE E
DETRAZIONI PER L'ANNO DI IMPOSTA 2019 - CONFERMA**

L'anno **2019** il giorno **18** del mese di **Febbraio** alle ore **21.00** , in CASTELNOVO NE' MONTI, nella sede comunale, sala delle adunanze consiliari, previa l'osservanza delle formalità prescritte dalle vigenti norme di legge, vennero oggi convocati a seduta i componenti del Consiglio Comunale.

All'appello risultano:

Cognome Nome	Carica	Presente/Assente
Bini Enrico	Sindaco	Presente
Ferrari Emanuele	Vice Sindaco	Presente
Bertucci Silvio	Consigliere	Presente
Manfredini Sara	Consigliere	Assente
Attolini Lucia	Consigliere	Assente
Severi Paolo Giorgio	Consigliere	Presente
Borghi Chiara	Consigliere	Presente
Zannoni Luca	Consigliere	Presente
Fiori Sabrina	Consigliere	Presente
Viappiani Silvia	Consigliere	Presente
Francesconi Luciano	Consigliere	Assente
Torri Giovanni Oreste	Consigliere	Presente
Genitoni Massimiliano	Consigliere	Assente
Attolini Emilia	Consigliere	Assente
Ugolotti Robertino	Consigliere	Presente
Valentini Daniele	Consigliere	Presente
Baharami Mohammed Hassan	Consigliere	Assente

Totale presenti:11

Totale assenti:6

Assiste il Segretario Comunale **Marziliano Matteo** il quale provvede alla redazione del presente verbale.
Il Sig. **Bini Enrico** nella qualità di Sindaco assume la Presidenza e riconosciuta la validità della adunanza, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'argomento indicato in oggetto.

Vengono designati a fungere da scrutatori i Consiglieri:

Viappiani Silvia – Torri Giovanni Oreste– Ugolotti Robertino

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTO il Decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23 recante “Disposizioni in materia di federalismo fiscale municipale” ed in particolare gli artt. 8 e 9 disciplinanti l’Imposta Municipale Propria;

VISTO il D.L. n. 201 del 6 dicembre 2011 (convertito in legge n. 214/2011) e successive modificazioni ed integrazioni, ed in particolare l’art. 13, che ha previsto l’anticipazione dell’istituzione dell’Imposta Municipale Propria in via sperimentale a decorrere dall’anno 2012 e a regime dal 2014;

DATO ATTO CHE:

- l’art. 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, ha istituito a decorrere dal 1° gennaio 2014 l’imposta unica comunale (IUC) , composta da tre distinti prelievi:
- l’imposta municipale propria (IMU) relativa alla componente patrimoniale;
- la tassa sui rifiuti (TARI) destinata alla copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti;
- il tributo sui servizi indivisibili (TASI), finalizzato alla copertura dei costi dei servizi indivisibili erogati dai comuni;

PRECISATO che la Legge n. 147 del 27/12/2013, all’art. 1, commi 707 e seguenti, ha introdotto sostanziali modificazioni all’art. 13 del citato decreto–legge n. 201/2011 (quali in primo luogo l’esenzione IMU per le abitazioni principali non di lusso e le relative pertinenze e l’esenzione per i fabbricati-merce delle imprese costruttrici) ;

RICHIAMATA inoltre la legge di stabilità per l’anno 2016 (Legge n. 208 del 28 dicembre 2015) che ha introdotto ulteriori innovazioni in materia di IMU prevedendo in particolare le seguenti nuove ipotesi di riduzione:

- imposta ridotta al 75% (ossia riduzione del 25% dell’imposta dovuta in base all’aliquota deliberata dal comune) per gli immobili locati a canone concordato di cui alla legge 9 dicembre 1998, n. 431 (novellato art. 13 , comma 6 bis, DL. 201/2011);
- base imponibile ridotta al 50% per le unità immobiliari non di lusso concesse in comodato a parenti in linea retta di primo grado (genitori/figli) che la utilizzano come abitazione principale purché ricorrano tutti i seguenti ulteriori requisiti:
- il comodante deve avere la residenza anagrafica e la dimora abituale nello stesso comune in cui è situato l’immobile concesso in comodato;
- il comodante non deve possedere altri immobili in Italia ad eccezione della propria abitazione di residenza (non di lusso) ubicata nello stesso comune di residenza del comodatario;
- il comodato deve essere registrato (novellato art. 13, comma 3, lett. 0a) DL. 201/2011);

VISTA la legge finanziaria per l’anno 2019, n. 145 del 30 dicembre 2018 ed in particolare l’art. 1, comma 1092, che prevede che il beneficio di cui all’art. 13, comma 3, lett 0a) D.L. 201/2011 sopra esplicitato, si estenda in caso di morte del comodatario, al coniuge di quest’ultimo in presenza di figli minori;

CONSIDERATO che per ristorare i comuni dalla perdita di gettito derivante dalle agevolazioni sopra citate è stato previsto un incremento della dotazione del Fondo di solidarietà comunale ma che sono state sollevate da più parti serie perplessità circa la sufficienza delle somme accantonate a garantire ai comuni un integrale ristoro;

ATTESO che l’art. 13 del Decreto Legge n. 201/2011 prevede per l’IMU le seguenti aliquote di imposta :

- 0,4% - per l’abitazione principale e le relative pertinenze (riferibile ora solo alle categorie di lusso);
- 0,76% - (aliquota di base) per tutte le altre categorie di immobili;

CONSIDERATO TUTTAVIA che l'art. 13 sopra citato consente ai Comuni con deliberazione del Consiglio Comunale adottata ai sensi dell'art. 52 del D. Lgs. N. 446/1997:

- di variare l'aliquota della abitazione principale, in aumento o diminuzione, fino ad un massimo di 0,2 punti percentuali ;
- di variare l'aliquota di base , in aumento o diminuzione, fino ad un massimo di 0,3 punti percentuali;

RICHIAMATO l'art. 1, comma 380, della legge n. 228/2012 (Legge di stabilità 2013) che ha previsto:

- la soppressione della riserva generale a favore dello Stato originariamente prevista all'art. 13, comma 11, del D.Lgs n. 201/2011;
- la introduzione della riserva a favore dello stato del gettito dell'imposta municipale propria derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, calcolato ad aliquota standard dello 0,76% ;

RICHIAMATO l'art. 1, della Legge 147/2013 ed in particolare il comma 640 che stabilisce che *“L'aliquota massima complessiva dell'IMU e della TASI non può superare i limiti prefissati per la sola IMU, come stabilito dal comma 677”* ed il comma 703 che dispone che *“L'istituzione della IUC lascia salva la disciplina per l'applicazione dell'IMU”*;

DATO ATTO che l'art. 13 del D.L. n. 201/2011, nel testo novellato dall'art. 1, comma 707, L. n. 147/2013 e successivamente dalla Legge di 28 dicembre 2015, n. 208 , prevede in particolare :

- **la non applicabilità dell'IMU alla abitazione principale e relative pertinenze, (ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 ed A/9, per le quali continuano invece ad applicarsi l'aliquota stabilita per l'abitazione principale e la detrazione di € 200,00), nonché alle fattispecie equiparate alla abitazione principale per legge -** (e precisamente : 1) alle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari, ivi incluse le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa destinate a studenti universitari soci assegnatari, anche in deroga al richiesto requisito della residenza anagrafica; 2) agli alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministro delle infrastrutture del 22 aprile 2008; 3) alla casa coniugale assegnata al coniuge a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio; 4) ad un unico immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto e non concesso in locazione dal personale in servizio permanente alle forze armate ,di polizia e dei vigili del fuoco, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica; 5) a decorrere dall'anno 2015, ad una ed una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'A.I.R.E, già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso) - **o per regolamento** (unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa risulti non locata);
- l'esenzione IMU per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati (cd. BENI-MERCE);
- l'esenzione IMU per i fabbricati rurali ad uso strumentale (da sempre esenti nel nostro comune in quanto qualificato montano).

DATO ATTO che l'art. 14, comma 6, del decreto legislativo 14 marzo 2011 n. 23, stabilisce *“E' confermata la potestà regolamentare in materia di entrate degli enti locali di cui all'articolo 52 del citato decreto legislativo n. 446 del 1997 anche per i nuovi tributi previsti dal presente provvedimento”*;

RICHIAMATO l'art. 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, che prevede che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali e per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali è stabilito entro la data fissata da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione e

che i regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio, purché entro tale termine, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;

VISTO l'art. 1, comma 169, Legge n. 296 del 27/12/2006, che prevede che gli enti locali deliberino le tariffe ed aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione e che tali deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio -purché entro il termine predetto - abbiano effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno;

VISTO altresì il Decreto del ministro dell'Interno del 25 gennaio 2019 pubblicato sulla Gazzetta ufficiale, Serie generale, n.28 del 2 febbraio 2019 con il quale è stato disposto l'ulteriore differimento dal 28 febbraio al 31 marzo 2019 del termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2019/2021 da parte degli enti locali;

DATO ATTO CHE, con comunicato del 24 gennaio 2019 il Ministero dell'Interno ha reso noto che la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, nella seduta del 17 gennaio 2019, ai sensi dell'art. 151 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (TUEL), ha espresso parere favorevole all'ulteriore differimento dal 28 febbraio al 31 marzo 2019 del termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2019/2021 da parte degli enti locali e il relativo decreto del Ministero dell'interno è in corso di perfezionamento.

DATO ATTO della competenza del Consiglio Comunale in materia di deliberazioni di aliquote e detrazioni IUC;

RICHIAMATO l'art. 1, comma 677, della legge n. 147/ 2013 nella parte in cui prevede il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non deve essere superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile;

VALUTATA l'esigenza, per garantire un accettabile standard qualitativo e quantitativo dei servizi, di avvalersi anche per l'anno 2019 della sopra descritta facoltà regolamentare di procedere ad un aumento delle aliquote base stabilite dalla legge statale per l'IMU, onde assicurare l'equilibrio di bilancio e compensare la perdita di gettito derivante dall'obbligo posto a carico dei comuni di trasferire una quota del gettito IMU a favore del fondo di solidarietà comunale previsto dall'art. 1, comma 380, della legge di stabilità per il 2013 (Legge n. 228/2012 e successive modificazioni ed integrazioni);

CONSIDERATO che una rilevante quota del gettito IMU comunale viene trattenuta dallo stato a titolo di alimentazione del fondo di solidarietà comunale che viene poi ridistribuito al comune sulla base di criteri stabiliti dall'art. 1, comma 449 della legge di Bilancio 2017 ;

RICHIAMATA la propria deliberazione n. 12 del 28 febbraio 2018 con cui venivano stabilite le aliquote e detrazioni di imposta per l'anno 2018;

CONSIDERATO che aliquote leggermente di favore sono state previste, in questo periodo di forte congiuntura economica, per le abitazioni concesse in comodato a parenti di primo grado (genitori/figli) e da questi utilizzate come abitazione di residenza e per i fabbricati utilizzati per lo svolgimento di attività economiche o assistenziali (uffici , negozi, laboratori per arti e mestieri, opifici, case di cura ecc.), mentre l'aliquota massima del 10,6 per mille è stata prevista solo per gli immobili a destinazione abitativa vuoti, tenuti a disposizione o comunque non locati o concessi in uso con contratto regolarmente registrato;

CONSIDERATO che, dalle stime operate sulle basi imponibili, il fabbisogno finanziario dell'Ente può essere soddisfatto confermando per l'anno 2019 - per le fattispecie ancora assoggettabili ad IMU - le aliquote e detrazioni già deliberate negli anni 2016, 2017 e 2018 riportate nel seguente prospetto:

Lettera d'ordine	Tipologia di immobile	Aliquota
a)	<u>Abitazione principale di categoria catastale A1 – A8 - A9 (ossia di lusso) e relative pertinenze classificate</u>	0,6 per cento (ossia 6 per

	esclusivamente nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7 , nella misura massima di una unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo	mille)
b)	<u>Abitazioni concesse in comodato a parenti entro il 1° grado e relativo garage di pertinenza</u> (nella misura massima di una unità esclusivamente di categoria catastale C/6), a condizione che il comodatario abbia la residenza anagrafica nell'immobile e che venga presentata all'ufficio entrate del Comune entro e non oltre il 31/12/2019 apposita comunicazione su modulo predisposto dal Comune contenente dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi del D.P.R. 28/12/2000, N. 445. Tale dichiarazione non occorre se già presentata in precedenza	0,96 per cento (ossia 9,6 per mille)
c)	<u>Abitazioni affittate o date in uso con contratto registrato e relative pertinenze</u> a condizione che venga presentata al comune copia del contratto entro e non oltre il 31/12/2019. Tale adempimento non è richiesto se il contratto è già stato presentato al comune per annualità d'imposta precedenti e non sono intervenute variazioni dei dati dichiarati	1 per cento (ossia 10 per mille)
d)	<u>Tutte le altre abitazioni diverse da quelle elencate alle precedenti lettere a), b), c) con le relative pertinenze</u>	1,06 per cento (ossia 10,6 per mille)
e)	<u>IMMOBILI DI CATEGORIA catastale D/3</u> (teatri, cinematografi)	0,76 per cento (ossia 7,6 per mille)
f)	<u>Immobili appartenenti alle seguenti categorie catastali :</u> - fabbricati accatastati nel gruppo D (<u>eccezion fatta per i D/3 elencati sub e)</u> - fabbricati accatastati nel gruppo B - fabbricati accatastati nella categoria A/10 - fabbricati accatastati nella categoria C/1 - fabbricati accatastati nella categoria C/3	0,96 per cento (ossia 9,6 per mille)
g)	<u>Tutti i restanti immobili</u> (comprese le aree fabbricabili) diversi da quelli elencati alle precedenti lettere a), b), c), d), e), f)	Aliquota ordinaria 1 per cento (ossia 10 per mille)

RITENUTO di confermare anche per l'anno 2019 nella misura di €. 200,00 la detrazione per le abitazioni principali di lusso (A1- A8- A9);

DATO ATTO che la manovra in esame comporta un gettito presunto (al netto della quota trattenuta dallo Stato per alimentare il predetto Fondo di Solidarietà Comunale) pari a complessivi €.3.160.000,00;

DATO ATTO che l'art. 13 del D.L 201/2011, qualifica come abitazione principale "l'immobile iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nella quale il possessore dimora abitualmente e risiede anagraficamente" e come pertinenze della abitazione principale "esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di una unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo";

PRESO ATTO ALTRESI' che ai sensi del vigente testo dell'art. 13, comma 13 bis, del D.L. n. 201/2011, come novellato da ultimo dall'art. 1, comma 10, L. 208/2015 :

- a decorrere dall'anno d'imposta 2013 le deliberazioni di approvazione delle aliquote IMU e delle detrazioni devono essere inviate esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del relativo testo nel Portale del Federalismo Fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'art. 1, comma 3, del D. Lgs. n. 360/2013 entro e non oltre i rigorosi termini ivi previsti (invio entro il termine perentorio del 14/10/2019 e pubblicazione entro il 28/10/2019) affinché la deliberazione abbia efficacia per l'anno 2019; in caso di mancata pubblicazione entro tale termine si applicano gli atti adottati per l'anno precedente ;
- il versamento della prima rata è eseguito (entro il 17/06/2019) sulla base dell'aliquota e delle detrazioni dei dodici mesi dell'anno precedente; il versamento della seconda rata è eseguito (entro il 16/12/2019) a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio sulla prima rata versata sulla base degli atti pubblicati nel predetto sito alla data del 28 ottobre;

UDITO l'intervento del Sindaco che illustra il punto posto all'o.d.g. del Consiglio Comunale;

DATO ATTO che ai sensi dell'art. 92 del Regolamento sul funzionamento del Consiglio Comunale:

- tutti gli interventi relativi al presente punto all'o.d.g., sono riportati nella registrazione integrale della seduta su appositi supporti digitali e pubblicati sul sito dell'Ente;
- i supporti digitali sono conservati agli atti della Segreteria Comunale, assicurandone l'immodificabilità;

VISTI:

- il T. U. delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali approvato con D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
- il vigente Regolamento comunale di contabilità;
- il vigente Regolamento comunale per l'applicazione della imposta municipale propria,

ACQUISITO il parere favorevole espresso dal Revisore dei Conti in data 07/02/2019, assunto agli atti dell'Ente in data 09/02/2019 Prot. n. 1917, ai sensi dell'art. 239 del D.Lgs. n. 267/2000 sul bilancio di previsione 2019/2021 e documenti allegati;

VISTI i pareri favorevoli espressi ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000, dal Responsabile del Servizio e dal Responsabile di Ragioneria in ordine rispettivamente alla regolarità tecnica e contabile dell'atto;

CON LA SEGUENTE VOTAZIONE espressa per alzata di mano dai n. 11 Consiglieri presenti:

Presenti	n.11
Votanti	n. 9
Voti favorevoli	n. 9
Voti contrari	n. /
Astenuti	n. 2 (Ugolotti Robertino – Valentini Daniele)

DELIBERA

1. **DI CONFERMARE nel territorio del comune di Castelnuovo ne' Monti** con riferimento all'anno d'imposta **2019**, le aliquote dell'Imposta Municipale Propria – I.M.U. – già deliberate per gli anni 2016 , 2017 , 2018 e precisamente:

Lettera d'ordine	Tipologia di immobile	Aliquota
a)	<u>Abitazione principale di categoria catastale A1 – A8 - A9 (ossia di lusso) e relative pertinenze classificate</u>	0,6 per cento (ossia 6 per

	esclusivamente nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7 , nella misura massima di una unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo	mille)
b)	<u>Abitazioni concesse in comodato a parenti entro il 1° grado e relativo garage di pertinenza</u> (nella misura massima di una unità esclusivamente di categoria catastale C/6), a condizione che il comodatario abbia la residenza anagrafica nell'immobile e che venga presentata all'ufficio entrate del Comune entro e non oltre il 31/12/2019 apposita comunicazione su modulo predisposto dal Comune contenente dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi del D.P.R. 28/12/2000, N. 445. Tale dichiarazione non occorre se già presentata in precedenza	0,96 per cento (ossia 9,6 per mille)
c)	<u>Abitazioni affittate o date in uso con contratto registrato e relative pertinenze</u> a condizione che venga presentata al comune copia del contratto entro e non oltre il 31/12/2019. Tale adempimento non è richiesto se il contratto è già stato presentato al comune per annualità d'imposta precedenti e non sono intervenute variazioni dei dati dichiarati	1 per cento (ossia 10 per mille)
d)	<u>Tutte le altre abitazioni diverse da quelle elencate alle precedenti lettere a), b), c) con le relative pertinenze</u>	1,06 per cento (ossia 10,6 per mille)
e)	<u>IMMOBILI DI CATEGORIA catastale D/3</u> (teatri, cinematografi)	0,76 per cento (ossia 7,6 per mille)
f)	<u>Immobili appartenenti alle seguenti categorie catastali :</u> - fabbricati accatastati nel gruppo D (<u>eccezion fatta per i D/3 elencati sub e)</u> - fabbricati accatastati nel gruppo B - fabbricati accatastati nella categoria A/10 - fabbricati accatastati nella categoria C/1 - fabbricati accatastati nella categoria C/3	0,96 per cento (ossia 9,6 per mille)
g)	<u>Tutti i restanti immobili</u> (comprese le aree fabbricabili) <u>diversi da quelli elencati alle precedenti lettere a), b), c), d), e), f)</u>	Aliquota ordinaria 1 per cento (ossia 10 per mille)

- DI STABILIRE** anche per l'anno 2019 nella misura di **€. 200,00** la detrazione per l'abitazione principale di lusso (categoria catastale A/1, A/8, A/9) e relative pertinenze;
- DI DARE ATTO** che a decorrere dall'anno 2014 - per espressa disposizione normativa - l'IMU non si applica alle abitazioni principali non di lusso (ed agli immobili equiparati per legge o regolamento) nonché ai fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati ed ai fabbricati rurali ad uso strumentale (questi ultimi da sempre esenti nei comuni montani);
- DI DARE ATTO**, per quanto concerne le assimilazioni regolamentari alla abitazione principale che, ai sensi del vigente art. 13 del Regolamento per l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria, è prevista l'assimilazione all'abitazione principale per l'unità immobiliare (e relativa

pertinenza) posseduta a titolo di proprietà o usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa risulti non locata e che venga presentata al comune entro il 31/12/2019, apposita comunicazione;

5. **DI DARE ATTO** che la legge di stabilità 2013 ha abolito la riserva generale a favore dello Stato originariamente prevista all'art. 13, comma 11, del D.Lgs n. 201/2011, ma ha introdotto la riserva a favore dello stato del gettito dell'imposta municipale propria derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, calcolato ad aliquota standard dello 0,76%;
6. **DI DARE ATTO** del pieno rispetto del vincolo posto dall'art. 1, comma 677, della legge n. 147/2013, essendo stata prevista aliquota TASI azzerata per tutte le fattispecie soggette ad IMU;
7. **DI DARE ATTO** che per fruire delle agevolazioni introdotte dalla legge n. 208/2015 per le abitazioni date in comodato a parenti in linea retta di primo grado (beneficio ampliato dall'art 1, comma 1092 della Legge 145/2018) e per gli immobili locati a canone concordato di cui alla legge n. 431/1998, (ricorrendo tutte le rigorose condizioni dettate rispettivamente dal comma 10 e dal comma 53 della legge 208/2015) è richiesta la presentazione entro i termini di legge della dichiarazione IMU su modello ministeriale;
8. **DI DARE** mandato agli uffici competenti per la pubblicazione e gli adempimenti connessi e conseguenti al presente atto;

CON LA SEGUENTE VOTAZIONE espressa per alzata di mano dai n. 11 Consiglieri presenti:

Presenti	n. 11
Votanti	n. 9
Favorevoli	n. 9
Contrari	n. /
Astenuti	n. 2 (Ugolotti Robertino – Valentini Daniele)

DELIBERA inoltre

DI DICHIARARE la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti dell'articolo 134, comma 4, del D. Lgs. 267/2000, valutata l'esigenza di fornire al più presto ai contribuenti i parametri di calcolo e indicazioni precise sulle modalità di applicazione del tributo.

Approvato e sottoscritto.

IL Sindaco
Bini Enrico
(Atto sottoscritto digitalmente)

II SEGRETARIO COMUNALE
Marziliano Matteo
(Atto sottoscritto digitalmente)

Documento prodotto in copia informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice dell'amministrazione digitale" (D.L. vo 82/2005, s.m.i. e norme collegate)